

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modificazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- visto il Reg. (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- visto il Regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005 che attua il Regolamento (CE) n. 1774/2002 relativamente all'uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento;
- vista la nota prot. n. DGVA/IX/34232/P del 27 settembre 2005 recante indicazioni operative per garantire l'uniforme applicazione del Regolamento (CE) n. 79/2005 trasmessa dalla Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute;
- preso atto che alla richiesta della Comunità Europea in data 29 marzo 2006 (richiesta n. EFSA-Q-2004-161), relativa ai rischi collegati alla alimentazione degli animali con prodotti a base di latte o derivati dal latte non sottoposti a trattamento preventivo, l'Autorità Europea per la Sicurezza alimentare ha risposto ("EFSA Journal" (2006) 347, 1-21), che "le aziende che producono formaggio possono alimentare i propri animali con il siero di latte , e che per questa pratica non è stato ritenuto necessario effettuare l'analisi del rischio ...";
- considerato che l'affermazione di cui sopra lascia intendere che l'alimentazione dei propri animali con il siero prodotto dalla caseificazione aziendale non configura una situazione di rischio sanitario per la propagazione di malattie del bestiame;
- considerato che i rischi di propagazione di malattie infettive e diffuse del bestiame non sono significativi se riferiti ad un'unica unità epidemiologica, la quale, qualora dovessero insorgere dei focolai di malattia infettiva, applicherebbe i provvedimenti restrittivi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria per tutto il suo effettivo;
- considerata l'assenza di afta epizootica sul territorio regionale da innumerevoli anni e considerata altresì la situazione di isolamento geografico, con scambi di animali prevalentemente intra regionali con conseguente maggiore protezione rispetto all'insorgenza della malattia;
- considerato che numerose aziende della Regione Autonoma Valle d'Aosta e quasi tutti gli alpeggi trasformano direttamente il latte ed utilizzano il siero per l'alimentazione degli animali in quanto è ritenuto un alimento valido per i suoi contenuti in nutrienti necessari alla dieta animale;
- considerati i costi per il trasporto del siero in stabilimenti autorizzati per il suo trattamento specialmente in situazione d'alpeggio, nonché la necessità di evitare smaltimenti indesiderati e pregiudizievoli ai fini della salvaguardia ambientale;
- ritenuto opportuno emanare indicazioni operative per l'utilizzo del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte da destinare all'alimentazione degli animali in applicazione

del citato Regolamento (CE) n. 79/2005 e in conformità alle procedure previste dalla succitata nota ministeriale e delle considerazioni sopra esposte;

- ritenuto opportuno consentire l'utilizzo del siero di latte derivante dalla lavorazione della Fontina senza trattamento preventivo per l'alimentazione degli animali presso le aziende o alpeggi che trasformano direttamente il latte;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e degli Ambienti di Lavoro della Direzione Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio FOSSON;
- ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di approvare le disposizioni regionali per l'applicazione del regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione Europea, relativamente all'uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte per l'alimentazione degli animali, che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione;
2. di consentire l'utilizzo del siero di latte derivante dalla lavorazione della Fontina senza trattamento preventivo esclusivamente per l'alimentazione degli animali presenti presso le aziende o alpeggi che trasformano direttamente il latte in casere autorizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 853/04, alle condizioni e con le limitazioni indicate nell'allegato di cui al precedente punto 1.;
3. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia, al Ministero della Salute e al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 79/2005 DELLA COMMISSIONE EUROPEA, RELATIVAMENTE ALL'USO DEL LATTE, DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE E DEI SOTTOPRODOTTI DEL LATTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI.**

I sottoprodotti di origine animale ottenuti da prodotti del latte e appartenenti alla categoria 3, così come definiti dal regolamento CE 1774/2002, all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g), possono essere utilizzati come materie prime per mangimi.

A norma del Regolamento 1774/2002, tali sottoprodotti devono essere sottoposti, presso un impianto di trasformazione riconosciuto ai sensi dell'art. 17 dello stesso Regolamento, ad un trattamento termico di almeno 72°C per 15 secondi (o qualsiasi combinazioni di temperatura e tempo che abbia un effetto equivalente e produca una reazione negativa al test della fosfatasi) seguito, nel caso di latte in polvere o prodotti a base di latte in polvere, da un processo di essiccazione o, nel caso di prodotti a base di latte acidificato, da un processo mediante il quale il pH è ridotto e mantenuto per almeno un'ora ad un valore inferiore a 6 (capitolo V dell'allegato VII).

Il Regolamento CE 79/2005 del 19 gennaio 2005 fissa ulteriori principi di attuazione del Reg. 1774/2002, in quanto ammette la raccolta, il trasporto, la trasformazione, il magazzinaggio e l'utilizzo di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, ai quali si applica la definizione di materiale di categoria 3, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g) del Reg. 1774/2002, che non sono stati trasformati in conformità con il disposto del capitolo V dell'all.VII (di seguito "prodotti").

Questa possibilità è consentita in quanto i "prodotti" provengono da stabilimenti riconosciuti ai sensi della direttiva 92/46 (recepita dal D.P.R. 54/97) e sono in genere confezionati, per cui la possibilità di contaminazione successiva alla produzione è realmente minima.

Qualora i "prodotti" provengano da caseifici autorizzati ai sensi della Legge 30 aprile 1962 n. 283, le disposizioni del Regolamento CE n. 79/2005 non sono applicabili. E' tuttavia consentito il loro utilizzo nell'allevamento di proprietà, annesso al caseificio stesso, secondo le modalità descritte al successivo punto 5).

I "prodotti" del latte trasformati, non trasformati, nonché il siero di latte, possono essere pertanto direttamente utilizzati per l'alimentazione degli animali, conformemente alle disposizioni di cui agli allegati I e II al Regolamento CE 79/2005.

Nella tabella seguente vengono sintetizzate le tipologie dei "prodotti", in relazione agli allegati al Regolamento CE 79/2005.

Allegato I Cap. I	*prodotti* sottoposti almeno a: - trattamento UHT - sterilizzazione - pastorizzazione, seguita da: -essiccazione -abbassamento pH < 6 per almeno 1 h
Allegato I Cap. II	- "prodotti" sottoposti almeno a pastorizzazione - siero ottenuto da prodotti a base di latte non trattati, raccolto da almeno 16 h dopo la cagliata e con pH< 6 prima dell'invio all'allevamento
Allegato II	*prodotti* non trattati (o trattati diversamente dall'all.I)

Le condizioni per l'utilizzo dipendono dal trattamento subito presso lo stabilimento di produzione: i prodotti trasformati di cui all'Allegato I Capitolo I possono essere impiegati a condizione che lo stabilimento di origine garantisca la loro tracciabilità; per l'impiego invece di prodotti trasformati di cui all'Allegato I del Capitolo II, e di prodotti non trasformati di cui all'Allegato II, viene richiesta una "valutazione del rischio per gli scenari più ottimisti e più pessimisti, realizzata nella fase di elaborazione dei piani di emergenza per le malattie epizootiche, in particolare l'afta epizootica".

Considerata l'attuale situazione epidemiologica di indennità nei confronti dell'afta epizootica, in via transitoria, per consentire l'utilizzo dei prodotti previsti all'allegato I Capitolo II e all'Allegato II del Regolamento 79/2005, le presenti disposizioni sono ritenute adeguate per ridurre al minimo il pericolo di diffusione di gravi malattie trasmissibili.

E' tuttavia possibile che una valutazione del rischio per afta epizootica, condotta in tempi successivi, richieda di limitare il numero degli allevamenti e gli ambiti territoriali per l'invio e l'utilizzo dei prodotti di cui all'allegato I Capitolo II e all'Allegato II del Regolamento 79/2005.

#### 1) RACCOLTA, TRASPORTO E IDENTIFICAZIONE

I "prodotti", trasformati e non trasformati, devono essere raccolti, trasportati ed identificati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del Regolamento 1774/2002.

Presso l'impianto riconosciuto ai sensi del DPR 54/97, i "prodotti" devono essere conservati, in funzione della loro natura, in un'area separata dello stabilimento ovvero in un'apposita cella frigorifera, all'uopo identificata. Deve essere stabilita una procedura che ne garantisca la tracciabilità, definendo contestualmente il criterio di identificazione dei lotti di produzione/fornitura.

Solamente i "prodotti" trasformati di cui all'allegato I, capitolo I, possono essere immagazzinati presso un impianto apposito riconosciuto ai sensi dell'art 11 del regolamento CE n.1774/2002, per il deposito temporaneo in attesa di essere destinati ad un allevamento; i "prodotti" di cui all'allegato I, capitolo II, e all'allegato II devono invece essere conferiti direttamente dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del D.P.R. 54/97 all'allevamento di utilizzo.

I "prodotti" vanno trasportati ed immagazzinati fino al loro utilizzo in condizioni di temperatura appropriata, al fine di evitare ogni possibile alterazione e rischio per la salute umana o animale.

I "prodotti", per essere destinati all'alimentazione animale, devono rispettare i criteri microbiologici fissati al capitolo I, parte D, punto 10, dell'allegato VII del Regolamento CE n. 1774/2002, durante o al termine dell'immagazzinamento. Le procedure per il controllo dei criteri microbiologici vengono stabilite dall'impianto di produzione o di immagazzinamento e verificate dal competente Servizio Veterinario.

Il trasporto dei "prodotti" lattiero-caseari destinati agli allevamenti per l'alimentazione animale, ai sensi del Regolamento CE/79/2005, va effettuato con automezzi o contenitori autorizzati ai sensi del Regolamento CE/1774/2002.

Tuttavia, in considerazione della particolare natura del prodotto in questione e del limitato rischio sanitario, la consegna diretta del siero di latte dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del D.P.R. 54/97 alle aziende agricole utilizzatrici può essere effettuata anche con autocisterne autorizzate al trasporto di latte crudo, purché il siero mantenga le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, utilizzando la documentazione di accompagnamento e adottando il registro delle

partite (per lo speditore, il trasportatore e il destinatario), secondo le modalità previste per i materiali di Categoria 3.

## 2) IMPIANTI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL D.P.R. 54/97 CHE INTENDONO INVIARE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE I PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE LATTIERO CASEARIA DI CUI ALL'ART. 1 DEL REG. CE N. 79/2005.

### a) Registrazione

Gli impianti riconosciuti ai sensi del D.P.R. 54/97, che intendono inviare all'alimentazione animale i prodotti della lavorazione lattiero casearia di cui all'art. 1 del Reg. CE n. 79/2005, devono inoltrare alla ASL competente per territorio richiesta di registrazione, ai sensi del comma 1, art. 4, del Regolamento medesimo.

Nella domanda di registrazione (ALL. 1) vanno indicati:

- le caratteristiche del latte, dei prodotti a base di latte o dei prodotti derivati dal latte, di cui all'art. 1 del Reg. CE n. 79/2005 (in funzione del trattamento subito, secondo gli allegati I e II);
- il nominativo, l'indirizzo e il numero di codice aziendale degli allevamenti a cui vengono conferiti tali prodotti oppure, solo nel caso di "prodotti" di cui all'allegato I, capitolo I, dell'eventuale impianto di magazzinaggio di destinazione.

Alla domanda va allegata copia del nulla osta (ALL. 3) che la competente ASL ha rilasciato al/gli allevamento/i per l'utilizzo di tali "prodotti".

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL competente detiene registrazione dei produttori e delle aziende destinatarie dei "prodotti".

La Regione provvederà a mettere a disposizione delle ASL apposito applicativo finalizzato alla informatizzazione dell'elenco dei produttori registrati.

### b) Tracciabilità

Il produttore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei "prodotti", comunicando al Dipartimento di Prevenzione Veterinario competente ogni variazione della loro destinazione, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di registrazione.

I produttori devono adeguare il loro piano di autocontrollo, predisponendo una specifica procedura per la gestione dei "prodotti".

Il produttore deve tenere le registrazioni relative alle spedizioni dei "prodotti", utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 9 del Reg. CE 1774/2002. Le registrazioni dovranno essere effettuate entro le 72 ore dalla spedizione.

Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso il produttore per almeno 2 anni.

## 3) IMPIANTI DI MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE LATTIERO CASEARIA, DI CUI ALL'ART. 1 DEL REG. CE N. 79/2005

Il deposito presso un impianto riconosciuto ai sensi dell'art 11 del regolamento CE n. 1774/2002 di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte che non sono stati trasformati in conformità con il disposto del capitolo V dell'all.VII del Reg. 1774/2002, è consentito solo per i prodotti trasformati di cui all'allegato I, capitolo I del Regolamento 79/2005.

a) Tracciabilità

Presso l'impianto di magazzinaggio va tenuto il registro di cui all'art. 9 del Reg. CE 1774/2002 per la registrazione delle partite ricevute e spedite. La registrazione delle partite deve essere effettuata entro le 72 ore dall'evento.

Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso l'impianto di magazzinaggio per almeno 2 anni.

4) ALLEVAMENTI CHE UTILIZZANO PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE LATTIERO CASEARIA DI CUI ALL'ART. 1 REG. CE N. 79/2005

a) Registrazione e nulla osta

Gli allevamenti che intendono utilizzare i "prodotti" di cui all'art. 1 Reg. CE 79/2005, per l'alimentazione degli animali allevati, devono:

- 1) essere iscritti nell'anagrafe nazionale degli allevamenti;
- 2) essere georeferenziati;
- 3) essere registrati presso la ASL competente per territorio, e acquisire nulla osta come utilizzatori di "prodotti" di cui all'art 1 del Reg CE 79/2005;
- 4) destinare i "prodotti" esclusivamente per l'alimentazione degli animali presenti nell'allevamento cui sono inviati.

Inoltre, gli allevamenti che intendono utilizzare i "prodotti" di cui all'Allegato I, Capitolo II, o all'Allegato II, oltre a quanto previsto ai precedenti paragrafi 1, 2, 3, e 4 devono:

- 5) essere situati nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta così come lo stabilimento di trasformazione che fornisce i "prodotti", o, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per l'allevamento, in una Provincia confinante.
- 6) disporre di un adeguato sistema per la raccolta, l'eventuale conservazione e la distribuzione dei "prodotti".

Inoltre, gli allevamenti che intendono utilizzare i "prodotti" di cui all'Allegato II, devono anche:

- 7) trasferire tutti gli animali allevati:
  - i) direttamente ad un macello situato sul territorio nazionale, oppure
  - ii) ad un'altra azienda, dalla quale gli animali esposti al rischio di contrarre l'afta epizootica andranno trasferiti direttamente a un macello situato sul territorio nazionale, oppure
  - iii) ad un'altra azienda che non utilizza per l'alimentazione degli animali i prodotti di cui all'Allegato II, se gli animali esposti al rischio di contrarre l'afta epizootica lasciano l'azienda solo qualora siano trascorsi 21 giorni dall'arrivo degli animali.

Nell'istanza di registrazione ai sensi del comma 1, art. 4, Reg. CE n. 79/2005 e di nulla osta da presentare all'ASL competente per territorio (ALL. 2), l'allevatore deve indicare:

- le caratteristiche del latte, dei prodotti a base di latte o dei prodotti derivati dal latte, di cui all'art. 1 del Reg. CE 79/2005 ( in funzione del trattamento subito, secondo gli allegati I e II) che si intendono utilizzare per l'alimentazione animale;
- il/i fornitore/i dei "prodotti" (ragione sociale, sede e n° di riconoscimento dello stabilimento);
- modalità di conferimento dei "prodotti" (es. chi effettua il trasporto, frequenza, quantità);
- modalità di eliminazione di "prodotti" che eventualmente non vengono impiegati;
- condizioni di utilizzo del prodotto (specie e categoria animali cui i "prodotti" sono destinati, eventuale conservazione dei "prodotti" prima del loro impiego).

L'allevatore è tenuto a comunicare formalmente al Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla domanda di registrazione.

Nel caso in cui un allevamento intenda rifornirsi da uno stabilimento situato nel territorio di altra Provincia confinante, la ASL competente per territorio dell'allevamento rilascia il nulla osta sentito il Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL competente per territorio dello stabilimento.

Il nulla osta rilasciato dalla ASL (ALL. 3) deve riportare la tipologia di prodotti che l'azienda intende utilizzare per l'alimentazione degli animali, specificando gli estremi degli allegati al Reg. 79/2005 a cui i prodotti medesimi fanno riferimento.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL competente detiene registrazione degli allevamenti che impiegano i "prodotti" e degli stabilimenti che li forniscono.

La Regione provvederà a mettere a disposizione delle ASL apposito applicativo finalizzato alla informatizzazione dell'elenco degli allevamenti registrati.

#### b) Tracciabilità

L'allevatore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei "prodotti", comunicando al Dipartimento di Prevenzione Veterinario competente ogni variazione nella fornitura degli stessi, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di registrazione.

L'allevatore deve tenere le registrazioni relative al ricevimento dei "prodotti", utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 9 del Reg. CE 1774/2002. Le registrazioni delle partite dovranno essere effettuate entro le 72 ore dal ricevimento.

Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso l'utilizzatore finale per almeno 2 anni.

### 5) ALLEVAMENTI CHE UTILIZZANO PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE LATTIERO CASEARIA DI CUI ALL'ART. 1 REG. CE N. 79/2005, ANNESSI A IMPIANTI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL REG. CE N. 853/04

#### a) Registrazione e nulla osta

Gli allevamenti annessi a caseifici, con medesima ragione sociale e che utilizzano il siero prodotto dall'annesso caseificio, possono presentare un'unica istanza di nulla osta e di registrazione, sia per l'allevamento, che per il caseificio, purché tutto il siero prodotto sia destinato all'allevamento annesso.

L'istanza di nulla osta/registrazione va presentata dal titolare o legale rappresentante dell'allevamento al Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL territorialmente competente e deve riportare i dati pertinenti, di cui ai capitoli 2) e 4) della presente circolare con l'esclusione del punto 7.

#### b) Tracciabilità

Il caseificio deve tenere le registrazioni relative all'inoltro del siero, utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 9 del Reg. CE 1774/2002, compilato per le parti pertinenti (data, quantità). Le registrazioni delle partite dovranno essere effettuate entro le 72 ore dall'inoltro.

E' consentita la tenuta di un registro delle partite unico per il caseificio e per l'allevamento.

c) E' consentito somministrare siero di latte proveniente dalla lavorazione del Fontina esclusivamente alle seguenti condizioni:

- Il siero deve provenire dalla lavorazione del latte di una sola azienda o alpeggio e può essere somministrato esclusivamente agli animali di quella azienda o alpeggio a meno che si tratti di animali destinati al macello nel qual caso può essere destinato ad animali di aziende situate sul territorio regionale.
- Soddisfare i requisiti descritti al Capo 4 punti da 1 a 6.

- Qualora non si verifichi anche una sola delle condizioni di cui sopra il siero potrà essere somministrato agli animali solo dopo essere stato portato ad una temperatura di 72° C per almeno 15 secondi (o qualsiasi combinazioni di temperatura e tempo che abbia un effetto equivalente e produca una reazione negativa al test della fosfatasi)

ALLEGATO 1

Al Dipartimento di Prevenzione  
dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

OGGETTO: ISTANZA DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N.  
79/2005 DI IMPIANTO RICONOSCIUTO AI SENSI DEL REG. CE 853/04

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

per il proprio impianto sito nel Comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, già riconosciuto ai sensi  
dell'art. 10 del DPR 54/97 con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed in  
possesso del numero di riconoscimento \_\_\_\_\_

L'iscrizione negli elenchi regionali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Reg.(CE) 79/2005, in  
qualità di fornitore alle Aziende Zootecniche del/i seguente/i prodotto/i, così come definito/i  
dal Reg.(CE) 79/2005:

1. PRODOTTI ALLEGATO I capitolo I

\_\_\_\_\_

2. PRODOTTI ALLEGATO I capitolo II

\_\_\_\_\_

3. PRODOTTI ALLEGATO II

\_\_\_\_\_

Dichiara che il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono destinato/i alla/e azienda/e indicate  
nell'allegato A, parte integrante della presente istanza.

Allega alla presente istanza n° ..... copie nullaosta delle aziende destinatarie dei prodotti.

Si impegna a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle  
d'Aosta qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla presente domanda.

DICHIARA infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge  
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente  
domanda.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 2

Al Dipartimento di Prevenzione  
dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

OGGETTO: ISTANZA DI REGISTRAZIONE E NULLAOSTA DI AZIENDA  
ZOOTECNICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 79/2005

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ della AZIENDA ZOOTECNICA \_\_\_\_\_  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

### CHIEDE

per il proprio impianto sito nel Comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice aziendale \_\_\_\_\_  
l'iscrizione negli elenchi regionali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Reg.(CE) 79/2005, e il  
nullaosta in qualità di Azienda Zootecnica utilizzatrice per esclusivo autoconsumo del/i  
seguito/i prodotto/i, così come definito/i dal Reg.(CE) 79/2005:

1. PRODOTTI ALLEGATO I capitolo I

\_\_\_\_\_

2. PRODOTTI ALLEGATO I capitolo II

\_\_\_\_\_

3. PRODOTTI ALLEGATO II

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto inoltre DICHIARA:

a) di fornirsi dalla seguente Ditta:

Tipo

prodotto (\*)

Ragione sociale Via/loc. Comune Numero

ric. CE

(\*) indicare una delle seguenti tipologie: All. I cap. I, All. I cap.II, oppure All. II

b) di avvalersi delle seguenti modalità di trasporto:

mezzo proprio

mezzo del fornitore

conto terzi (Rag. Sociale,

indirizzo) \_\_\_\_\_

c) di impiegare per l'eventuale conservazione in allevamento:

silos

vasca

cella frigorifera

altro \_\_\_\_\_

d) il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono destinato/i all'alimentazione di:

Tipo prodotto (\*) Specie categoria

(\*) indicare una delle seguenti tipologie: All. I cap. I, All. I cap.II, oppure All. II

e) il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono conferito/i:

frequenza quantità

f) il prodotto che eventualmente residua viene smaltito nel modo seguente:

---

Solo per i prodotti di cui all'Allegato II:

g) di rispettare le condizioni di cui all'Allegato II, lettera B, paragrafo b), sub i) e ii)

Si impegna a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla presente domanda.

DICHIARA infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

ALLEGATO 3

**NULLAOSTA DI AZIENDA ZOOTECNICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE)  
N. 79/2005**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA

VISTA l'istanza di REGISTRAZIONE E NULLAOSTA DI AZIENDA ZOOTECNICA AI  
SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 79/2005 presentata in data \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
della AZIENDA ZOOTECNICA \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

NULLAOSTA

All'utilizzo da parte dell'Azienda Zootecnica \_\_\_\_\_ sita nel  
Comune di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice aziendale \_\_\_\_\_ dei seguenti prodotti:

1. PRODOTTI ALLEGATO I capitolo I \_\_\_\_\_
2. PRODOTTI ALLEGATO I capitolo II \_\_\_\_\_
3. PRODOTTI ALLEGATO II \_\_\_\_\_

per l'esclusiva alimentazione di:

\_\_\_\_\_

(specie) (categoria)

Qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla sopracitata istanza deve essere comunicata al  
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

data \_\_\_\_\_

Firma e timbro \_\_\_\_\_